

**Spett.le**

**CLIENTE**

**OGGETTO: Comunicazione di adesione all'Arbitro delle Controversie Finanziarie (ACF)**

Il sottoscritto Lorenzo Lupi nato a Genova il 12/07/1993, in qualità di Legale Rappresentante della Società LCG ADVISORY SOCIETA' DI CONSULENZA FINANZIARIA SPA, con sede legale in Roma, Piazza Navona n° 49,

**COMUNICA**

che la LCG ADVISORY SOCIETA' DI CONSULENZA FINANZIARIA SPA (d'ora in poi LCG ADVISORY) **ADERISCE** all'Arbitro delle Controversie Finanziarie (ACF).

**INFORMA IL CLIENTE**

1. con riferimento all'esercizio delle funzioni dell'ACF, ai sensi del Regolamento ACF – Delibera n. 19602 “Regolamento di attuazione dell'articolo 2, commi 5-bis e 5-ter, del decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, concernente l'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF)”, coerentemente al dettato normativo previsto all'art. 3, comma 4 “Gli Intermediari”, di detto Regolamento:
  - a. che l'Arbitro conosce delle controversie fra investitori e intermediari relative alla violazione da parte di questi ultimi degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza previsti nei confronti degli investitori nell'esercizio delle attività disciplinate nella parte II del TUF, incluse le controversie transfrontaliere e le controversie oggetto del Regolamento (UE) n. 524/2013.
  - b. che non rientrano nell'ambito di operatività dell'Arbitro le controversie che implicano la richiesta di somme di denaro per un importo superiore a euro cinquecentomila.
  - c. che sono esclusi dalla cognizione dell'Arbitro i danni che non sono conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento o della violazione da parte dell'intermediario degli obblighi di cui al punto a. e quelli che non hanno natura patrimoniale.
  - d. che l'Arbitro promuove forme di collaborazione con gli altri organismi di risoluzione extragiudiziale delle controversie, anche al fine di risolvere questioni relative alla delimitazione delle reciproche competenze.
2. che il diritto di ricorrere all'Arbitro non può formare oggetto di rinuncia da parte del Cliente (investitore) ed è sempre esercitabile, anche in presenza di clausole di devoluzione delle controversie ad altri organismi di risoluzione extragiudiziale contenute nei contratti.
3. che tutti i reclami ricevuti dalla LCG ADVISORY sono valutati anche alla luce degli orientamenti desumibili dalle decisioni assunte dall'Arbitro e che, in caso di mancato accoglimento, anche parziale, di tali

reclami, il Cliente può valutare di ricorrere all'Arbitro, di cui si riporta la procedura (circa i modi e i tempi) tramite collegamento al sito web di ACF <https://www.acf.consob.it/ricorso/quando-come-fare-ricorso>.

4. che la LCG ADVISORY rimanda al collegamento ipertestuale del sito web dell'Arbitro, disponibile sulla pagina iniziale del proprio sito istituzionale <http://www.lcgadvisory.com>, per qualsiasi altra esigenza informativa.

Si resta in attesa di qualsiasi ulteriore chiarimento in merito.

Roma, 30/09/2023

In fede,  
Lorenzo Lupi